

SENT. 270/05
R.G.A.O. 1001/0
CRON. 3158
REP. 638/06

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROVIGO - SEZIONE CIVILE

Il Giudice Monocratico

Dr. Guido Marzella

ha pronunciato la seguente

DISC. 11.01.06

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PUBBL. 09-05-06

nella causa civile di primo grado rubricata al n. 1001/01 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 11.12.01

da

Oggetto:

Risarcimento
danni

i ,

“Condominio ‘ ’”,

- attori -

rappresentati e difesi, giusta procura a margine dei rispettivi atti di citazione, dall'avv.

Paolo Mercuri, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Oberdan n. 9,

contro

M

“D mmobiliare s.a.s. di & C.”,

- convenuti -

rappresentati e difesi, giusta procura a margine delle rispettive comparse di costituzione

e risposta, dall'avv. con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

Rovigo, .

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni degli attori:

come da verbale d'udienza dell'11.1.06.

Conclusioni dei convenuti:

come da verbale d'udienza dell'11.1.06, con riferimento alle rispettive comparse di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2001, A. —
premettendo che con atto di rep. n. stipulato in data 26.7.99 a ministero del
Notaio Viscardini di Rovigo aveva acquistato dalla "D. s.a.s." un appartamento al
secondo piano del "Condominio edificato dalla venditrice e sito in S.) al
civico n. 'a di via ed esponendo che dopo aver riscontrato tracce di umidità
nel soggiorno e nell'annessa terrazza, oltre che lo scrostamento dei relativi intonaci,
aveva potuto rilevare a mezzo di un tecnico all'uopo incaricato l'imperfetta posa del
manto di impermeabilizzazione e l'errata pendenza della terrazza, circostanze queste
ampiamente riscontrate anche in sede di accertamento tecnico preventivo — conveniva
in giudizio la menzionata compagine sociale ed il suo socio accomandatario
M) M lamentando che gli stessi si erano rifiutati di porre rimedio ai
problemi così evidenziati, costringendolo ad intervenire in proposito con una spesa di €
7.953,44, e chiedeva pertanto che, accertata l'esistenza dei gravi difetti in questione, i
medesimi venissero condannati in via solidale a corrispondergli l'importo sopra
indicato, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Costituitasi in giudizio, la " s.a.s." ricordava che l'alloggio era stato venduto
prima che l'edificio fosse ultimato; deduceva di non essere stata a conoscenza dei difetti
in questione e denegava di averli mai riconosciuti; sosteneva comunque di non avere
alcuna responsabilità in merito al loro verificarsi, osservando che i lavori di costruzione
erano stati effettuati dalla ditta l di A ne sotto la direzione dell'arch.
l ; eccepiva quindi, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione

passiva affermando non essere intercorso alcun rapporto di appalto fra essa ed il S
S eccepiva inoltre, in subordine, la sopravvenuta prescrizione dell'azione ex
art. 1669 cc, ultimo comma, essendo decorso oltre un anno tra la denuncia dei vizi e
l'esercizio dell'azione; contestava comunque, nel merito, l'esistenza dei vizi ex adverso
lamentati e chiedeva pertanto il rigetto di ogni avversa pretesa, sottolineando altresì che
il sopralluogo svolto in sede di ATP il 7.2.01 era stato compiuto in violazione del
contraddittorio, ciò che inficiava i risultati dell'elaborato peritale, comunque esteso a
considerare elementi non ammissibili in quell'ambito.

A propria volta costituitosi in causa, M. J M prendeva una posizione
processuale e conclusioni nel merito sostanzialmente identiche a quelle della "T.
s.a.s."

Procedutosi allora alla trattazione del giudizio, veniva innanzi tutto disposta la riunione
al presente fascicolo di quello rubricato sub n. 1003/01 R.G., avente ad oggetto
un'azione promossa dal "Condominio : " nei confronti del M e della
"D s.a.s." con la quale, lamentandosi l'esistenza di infiltrazioni d'acqua nel
soffitto del corridoio del garage comune ed altresì a fianco della porta d'ingresso del
condominio nel quale pure risultava situato l'alloggio del S – causate dalla
fessurazione del muro di sostegno in calcestruzzo, dall'errato dimensionamento e
posizionamento della canaletta di scarico delle acque meteoriche oltre che dalla
imperfetta stesura del manto impermeabilizzante – si era chiesta la condanna dei
convenuti al risarcimento dei relativi danni, quantificati nella somma di € 20.000,00,
maggiorata di interessi di legge e rivalutazione monetaria, e nel cui ambito i convenuti
avevano assunto una linea difensiva del tutto identica a quella già fatta propria nella
causa esperita dal S

Datosi quindi luogo all'espletamento della fase istruttoria con l'assunzione delle prove

testimoniali e l'esperimento di CTU volta ad appurare la causa dei vizi e difetti lamentati dagli attori, la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2006 sulle conclusioni precisate:

- dagli attori in maniera sostanzialmente conforme ai rispettivi atti di citazione, salvo precisare il "Condominio S.p.A." che la somma dovuta doveva essere individuata nell'ammontare di € 47.292,00,
- dai convenuti in maniera conforme alle rispettive memorie di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e meritano quindi accoglimento.

All'esito della fase istruttoria si è invero potuto appurare:

- che A. acquistava dalla "D. s.a.s." un appartamento situato all'interno del Condominio con atto di rep. n. del Notaio di (cfr. doc. 1 attoreo);
- che nel rogito la società venditrice dichiarava di aver proceduto in proprio alla costruzione dell'immobile (cfr. doc. 1 attoreo);
- che i rapporti con le ditte costruttrici erano direttamente tenuti dalla "D. s.a.s.", nella persona di M. o e i quali avevano frequenti colloqui con i titolari delle medesime (cfr. deposizione);
- che già nel corso del 1999 la I., su incarico della "D. s.a.s.", procedeva ad un primo intervento sulla parte periferica della terrazza del S., ove il risvolto della guaina era stato lasciato ad un'altezza inferiore a quella del pavimento, stendendo sulle mattonelle un prodotto resinoso che doveva ovviare alla permeabilità della pavimentazione (cfr. deposizione
- che nella primavera del 2000 cominciarono ad avvertirsi i primi sintomi di

infiltrazioni d'acqua anche nel sottopasso di accesso ai garage, a fronte della quale circostanza vennero eseguiti da operai incaricati dalla "D... s.a.s." alcuni lavori di riparazione volti ad impedire lo stillicidio (cfr. deposizioni S..., C... e Z...);

- che più o meno nello stesso periodo anche il S... lamentò ulteriori infiltrazioni d'acqua nella propria terrazza (cfr. deposizioni S..., C... e Z...);
- che i fenomeni in oggetto, dapprima modesti, assunsero via via maggiore intensità (cfr. deposizione...);
- che la B... veniva quindi richiamata in loco dalla "D... s.a.s." onde ovviare alle fessurazioni prodottesi nella terrazza del S... a seguito dell'assestamento statico del fabbricato e procedeva alla stesura di una nuova mano del medesimo prodotto resinoso già in precedenza posato (cfr. deposizione...);
- che nel corso di un sopralluogo effettuato nel febbraio 2001 assieme ad un tecnico dell'attore G... M... iconobbe che la terrazza del S... presentava problemi di impermeabilizzazione e si impegnò a sistemarla, pur rifiutandosi di rifarla ex novo (cfr. deposizioni R... e Z...);
- che in relazione al lamentato vizio la B... provvide nuovamente alla stesura sulla pavimentazione della terrazza del S... di un prodotto resinoso (cfr. deposizione M...);
- che per il rifacimento integrale della terrazza, affidato alla "Asfalti... s.r.l.", l'odierno attore sosteneva quindi una complessiva spesa di € 7.953,43, debitamente fatturata (cfr. doc. 6 e 7 attorei).

Laddove l'esperimento di apposito accertamento tecnico preventivo e di una successiva perizia hanno consentito di chiarire:

- che in effetti l'appartamento del S... risultava interessato da fenomeni di

infiltrazioni d'acqua e da macchie d'umidità ai piedi della muratura, sia all'interno che all'esterno dei muri perimetrali dell'abitazione in corrispondenza della terrazza (cfr. pag. 2 ATP);

- che le macchie d'umidità, prevalentemente presenti in un angolo del soggiorno ed in una delle camere da letto, si estendevano verso l'alto per circa 30 cm. (cfr. pag. 3 ATP);
- che all'esterno risultavano presenti scrostamenti della tinteggiatura sia ai piedi della muratura perimetrale sia lungo gli spigoli esterni delle terrazze (cfr. pag. 3 ATP);
- che la causa di tali problemi era ascrivibile ad un insufficiente prolungamento della guaina isolante, che risultava elevata solo di pochi centimetri rispetto alla parete perimetrale invece della richiesta misura di circa 25-30 cm. (cfr. pag. 3 ATP e pag. 2 CTU);
- che il fenomeno lamentato dal S. risultava in taluni punti acuito da una inadeguata pendenza della terrazza che non consentiva un rapido scolo delle acque meteoriche verso l'esterno, causando un ristagno di essa sulla pavimentazione della terrazza ai piedi della muratura esterna (cfr. pag. 3 ATP);
- che per porre rimedio a tale problema si rendeva necessario il completo rifacimento della terrazza (cfr. pag. 3 CTU);
- che lungo la rampa ed il corridoio d'accesso ai garage interrati sono presenti sulle pareti, sul soffitto ed anche sul pavimento infiltrazioni d'acqua e macchie di umidità con conseguenti scrostamenti della tinteggiatura, ove questa è presente (cfr. pag. 3 CTU);
- che tali macchie e scrostamenti raggiungono nei punti maggiormente colpiti un'altezza di circa 100 cm. mentre nel soffitto interessano una superficie complessiva di 10 mq. (cfr. pag. 4 CTU);



- che medesimi fenomeni si sono riscontrati anche alla base della muratura perimetrale del piano terra, soprattutto in corrispondenza del terrazzo comune sovrastante il corridoio d'accesso ai garage, e sulla facciata nord del fabbricato condominiale, in corrispondenza della terrazza del S i (cfr. pag. 3 CTU);
- che, più in particolare, tali danni si estendono mediamente per un'altezza di circa 30 cm. (cfr. pag. 4 CTU);
- che l'origine di tali infiltrazioni è riconducibile tanto ad una inadeguata impermeabilizzazione del terrazzo comune quanto ad una erronea esecuzione della pendenza del medesimo, oltre che ad una carente impermeabilizzazione delle murature interne all'altezza del pavimento (cfr. pag. 4 CTU);
- che l'eliminazione dei vizi sopra descritti comporta il completo rifacimento del terrazzo comune posto al piano terra, la parziale impermeabilizzazione delle pareti in calcestruzzo al piano interrato sino ad una altezza di 150 cm. e l'impermeabilizzazione del pavimento del corridoio dei garage, con una spesa complessiva di € 39.410,00 oltre IVA (cfr. pag. 5-6- CTU);
- che la sistemazione del terrazzo del S presupponeva un costo di € 4.950,00 oltre IVA (cfr. pag. 5-6 CTU).

Ciò posto in linea di fatto, osserva in primo luogo il giudice come priva di fondamento si presenti l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta giacché, essendo pacifico in causa che la "D. s.a.s." ricopre nella fattispecie la duplice veste di costruttrice dell'immobile e di venditrice del medesimo, ben ricorrono i presupposti per ritenere applicabile anche ad essa le norme dettate in tema d'appalto dall'art. 1669 cc.

Sul punto, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano

appaltati ad un terzo, risponde comunque dei gravi difetti ex art. 1669 cc – tra i quali vanno annoverati anche quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione di esse, come nel caso di difetto di adeguata coibentazione termica – nei confronti degli acquirenti, indipendentemente dall'identificazione del contratto con essi intercorso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo la relativa disciplina di ordine pubblico, ovvero nei confronti dell'amministratore del condominio, legittimato ad agire perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri, se tali difetti sono riscontrati sulle parti comuni (Cass. 25 marzo 1998 n. 3146).

Il quale principio è stato affermato anche in altre pronunce nelle quali si è ribadito che l'art. 1669 cc, prevedendo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, deve ritenersi applicabile, nonostante la "sedes materiae", non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l'acquirente ed il costruttore/venditore (pur in mancanza, tra essi, di un formale negozio di appalto), con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l'acquirente qualora l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico, da un terzo, potendo egli agire soltanto in via di regresso nei confronti di quest'ultimo, ove lo ritenga responsabile, nei propri confronti, della rovina dell'edificio o del difetto della costruzione (Cass. 27 agosto 1997 n. 8109).

Tanto che più recentemente si è riaffermato ancora che l'art. 1669 cc, mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo ai casi in cui il venditore dell'immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, cosicché la costruzione dell'opera sia

comunque a lui riferibile (Cass. 10 ottobre 2001 n. 12406).

E giacché la "D s.a.s." si è appunto dichiarata costruttrice dell'immobile in questione negli atti di compravendita (cfr. doc. 1 attoreo, pag. 3, riga 13), ottenendo a proprio nome il rilascio sia della variante n. 190/99 alla originaria concessione edilizia di n. 456/96 da parte del Comune di Rovigo (cfr. doc. 9-12 attorei) sia il conseguente certificato di abitabilità (cfr. doc. 13 attoreo) – senza che alcuna prova venisse dedotta e tanto meno fornita in corso di causa in merito al fatto che i lavori fossero in realtà svolti in assoluta autonomia da parte dell'impresa all'uopo incaricata della concreta realizzazione delle opere, avendo anzi dichiarato il contrario la teste B e – ricorrono tutti i presupposti per affermare la piena legittimazione passiva della convenuta.

E ciò ancor più ove si consideri che lo stesso comportamento tenuto dai sigg.ri M soci della "D s.a.s." (cfr. doc. 8 attoreo) – i quali in più occasioni riconoscevano i vizi lamentati e si impegnavano a rimuoverli – evidenzia la loro consapevolezza di essere comunque tenuti nei confronti degli acquirenti alla eliminazione dei vizi lamentati.

Le medesime considerazioni appena svolte, d'altronde, valgono altresì ad affermare la personale responsabilità di M M nella sua veste di legale rappresentante e socio accomandatario della menzionata compagine a mente del disposto dell'art. 2318 cc, il quale a sua volta richiama l'art. 2291 cc dettato in tema di società in nome collettivo.

In secondo luogo va poi altresì rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal patrocinio dei convenuti a mente dell'art. 1669 cc – il quale onera la parte interessata di denunciare il vizio entro un anno dalla scoperta e di iniziare poi l'azione entro l'anno successivo alla denuncia – osservandosi, in proposito, che nel caso in

esame ogni questione risulta comunque superata dalla circostanza che l'impresa costruttrice e venditrice ha di fatto riconosciuto l'esistenza dei vizi, effettuando anche alcuni tentativi di sistemare i problemi lamentati dal S. e dal Condominio per mezzo di propri operai nel corridoio d'accesso ai garage ed incaricando dei medesimi la B. in relazione alla terrazza del condomino.

Ed infatti – una volta ricordato che in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 cc risulta applicabile, "in parte qua", anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 cc, equiparando, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra (Cass. 23 maggio 2000 n. 6682 e 5 settembre 2000 n. 11672) – va anche affermato che l'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta a sua volta, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. e soggetta all'ordinario termine prescrizione di dieci anni (Cass. 10 maggio 2000 n. 5984 e 22 ottobre 1997 n. 10364).

Il che è tanto più a dirsi poi se il riconoscimento dei vizi è stato esplicito, nel qual caso ricorre allora addirittura una rinuncia a far valere l'eventuale inoperatività della garanzia per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti (Cass. 30 gennaio 2001 n. 1320).

Né, nel caso in esame, può denegarsi l'esistenza di un riconoscimento espresso da parte del legale rappresentante della società, poiché è stato provato per testi che operai della "D. s.a.s." venivano inviati ad operare in loco per ovviare ai problemi lamentati

tanto dal Sabbatini quanto dal Condominio

Superate così le questioni preliminari e venendo al merito si osserva come l'espletamento dell'ATP e della CTU abbiano consentito di chiarire in maniera del tutto esplicita come i vizi censurati dagli attori siano riconducibili a gravi difetti di impermeabilizzazione delle murature e delle terrazze del fabbricato oltre che alla errata esecuzione delle pendenze di queste ultime, sicché, essendo pacifico che siffatto tipo di danni rientra nell'ambito della garanzia prevista dall'art. 1669 cc – dal momento che per i giudici di legittimità anche le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione costituiscono gravi difetti in quanto incidenti sulla funzionalità dell'opera e tali da menomarne il godimento (Cass. 8 gennaio 2000 n. 117 e 2 marzo 1998 n. 2260) – non residuano dubbi in merito all'accoglimento della domanda di accertamento esperita dagli attori e di condanna solidale dei convenuti al conseguente risarcimento dei danni.

I quali vanno individuati, tenuto conto dell'IVA, nell'importo di € 47.292,00 per il Condominio ed in quello di € 7.953,43 per il S. giacché il consulente d'ufficio, nell'individuare nella complessiva somma di € 5.940,00 il danno risarcibile a quest'ultimo, ha peraltro ommesso di considerare, tra le opere di ripristino, quelle attinenti alla sistemazione degli intonaci e delle tinteggiature interne, ammalorate dalle infiltrazioni siccome peraltro precisato nello stesso elaborato peritale.

Su tali importi poi – dal momento che le somme liquidate per la eliminazione dei vizi e le difformità dell'opera a titolo di risarcimento del danno hanno ad oggetto un debito di valore che non è soggetto al principio nominalistico – deve anche essere concessa la rivalutazione monetaria in considerazione del diminuito potere d'acquisto del denaro intervenuto fino al momento della decisione (Cass. 22 giugno 2004 n. 11594).

Oltre a ciò – pur essendo il debito già determinato al valore attuale e dunque con

implicita considerazione dell'avvenuta svalutazione monetaria – al fine di esprimere in termini economici correnti il pregiudizio patrimoniale vanno aggiunti alla somma capitale gli interessi, i quali a loro volta presentano natura remunerativa avendo la finalità di coprire in via forfetaria ex art. 1224 cc il danno subito dalla parte per non aver sempre avuto intatto nell'ambito del proprio patrimonio tale valore economico.

Gli stessi, peraltro – onde evitare indebiti arricchimenti della parte creditrice – non vanno calcolati sulla somma complessivamente rivalutata alla data di pronuncia della presente sentenza ma, volta per volta, su quella annualmente rivalutata nel corso del tempo a far data dal verificarsi del danno, e cioè dal maggio 2000.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc, ivi comprese le competenze dovute per l'espletamento della consulenza d'ufficio.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 90 della legge n. 353/90, siccome modificato dall'art. 9 del D.L. 18.10.95 n. 432, poi convertito nella legge 20.12.95 n. 534, la sentenza deve considerarsi immediatamente esecutiva a prescindere dalla formale declaratoria del giudice.

P. Q. M.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:

1) accertata l'esistenza dei gravi difetti lamentati da A S condanna solidalmente la "D s.a.s. di M: & C." e M:

I in proprio a pagare la somma di € 7.953,43 in favore del menzionato attore a titolo di risarcimento danni, rivalutata secondo gli indici ISTAT a far data dal 31.5.00 e sino al deposito della presente sentenza, oltre agli interessi di legge da calcolarsi sull'importo sopra indicato rivalutato anno per anno, a partire dalla medesima data sopra indicata e sino all'effettivo saldo;


- 2) accertata l'esistenza dei gravi difetti lamentati dal "Condominio S: ",
condanna solidalmente la "D s.a.s. di M Ma o & C." e
M M proprio a pagare la somma di € 47.292,00 in favore del
menzionato attore a titolo di risarcimento danni, rivalutata secondo gli indici
ISTAT a far data dal 31.5.00 e sino al deposito della presente sentenza, oltre agli
interessi di legge da calcolarsi sull'importo sopra indicato rivalutato anno per anno,
a partire dalla medesima data sopra indicata e sino all'effettivo saldo;
- 3) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese di giudizio
che liquida in € 3.800,00 per onorari di avvocato, € 2.723,67 per diritti di
procuratore ed € 401,42 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali,
dell'IVA e degli accessori di legge;
- 4) condanna solidalmente i convenuti a pagare le competenze di CTU, rimborsando
agli attori le spese in proposito già sostenute.

Rovigo, 26 aprile 2006

IL CANCELLIERE


CANCELLIERE - C1
Rosa Patrizia

IL GIUDICE MONOCRATICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, li _____ - 9 MAG. 2006

CANCELLIERE C1
Patrizia ROSA



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO di ROVIGO

REGISTRATO IL 20/06/06 LIQUIDATE € 1720,64

AL N. 943 SERIE 4^a Mille settecento 64/06

PAGATO CON F23 IMPOSTE IPOTECARIE €

19-06-06 IST. CRED. CARIPARO

COD. ABI 6225 COD. CAB 62320

IL DIRETTORE
F. S. A. SACCARDIN



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rovigo, li

24 LUG. 2006

CANCELLIERE - CI
Zorina SCURO

RELAZIONE DI NOTIFICA: a richiesta dell' Avv. Paolo Mercuri,
quale proc. e dom di Sabbatini Alfio e Cond. Sarzano, io sottoscritto
Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di
Rovigo ho notificato il presente atto a:

**Avv. Stefano Rosada, quale procuratore di Massimiliano Maccanti nel
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Cappellini in Rovigo,
Corso del Popolo n. 20, ivi a**

A MANI DI Culli
IMPIEGATO DELL'UFFICIO INCARICATO AL
RITIRO ATTI TALE QUALIFICATOSI
CHE NE CURA LA CONSEGNA

19/09/06

TRIBUNALE DI ROVIGO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Roberto Dadola

**Avv. Stefano Rosada, quale procuratore di Domus Immobiliare s.a.s. di
Maccanti Massimiliano & C., nel domicilio eletto presso lo studio
dell'Avv. Antonio Cappellini in Rovigo, Corso del Popolo n. 20, ivi a**

A MANI DI Culli
IMPIEGATO DELL'UFFICIO INCARICATO AL
RITIRO ATTI TALE QUALIFICATOSI
CHE NE CURA LA CONSEGNA

19/09/06

TRIBUNALE DI ROVIGO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Roberto Dadola

